

Argomento	Sostegno al reddito, tributi e agevolazioni > Agevolazioni fiscali
Titolo	Detrazioni per altri familiari a carico
Descrizione del Servizio	<p>I cittadini contribuenti che hanno familiari a proprio carico (oltre al coniuge ed ai figli per cui si rimanda alle relative schede) possono godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi.</p> <p>Sono considerati fiscalmente “a carico” del contribuente gli altri familiari conviventi, che detengano un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro.</p> <p>Per i familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 Euro che diminuisce con l'aumentare del reddito complessivo del contribuente fino ad un massimo di Euro 80.000.</p> <p>Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia una persona con disabilità.</p>
Requisiti	<p>Al fine delle detrazioni, si considerano altri familiari a carico (previsti dall'articolo 433 del Codice civile):</p> <ul style="list-style-type: none"> - genitori (compresi quelli naturali e adottivi); - generi e nuore; - il suocero e la suocera; - fratelli e sorelle (anche unilaterali); - i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). <p>Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari sopra indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● non devono possedere un reddito proprio superiore ad Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili; ● devono essere conviventi o devono ricevere dal beneficiario un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Agenzia delle Entrate , CAAF, Commercialista
Documentazione	La documentazione da presentare è quella richiesta dal commercialista, dal Patronato o dall'Agenzia dell'Entrate per il calcolo del reddito complessivo.
Procedura	<p>Per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico, il contribuente (lavoratore dipendente, collaboratore o pensionato) ha l'obbligo di presentare annualmente un'apposita richiesta al sostituto d'imposta (datore di lavoro, committente o ente pensionistico) in cui deve dichiarare di averne diritto, indicando il codice fiscale delle persone per le quali si richiedono tali detrazioni.</p> <p>La dichiarazione va presentata ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.</p> <p>Per avere diritto alla detrazione, viene considerato il reddito complessivo del contribuente. Dal calcolo del reddito sono esclusi: le pensioni, le indennità e gli assegni erogati a seguito del riconoscimento di invalidità civile, sordomutismo e cecità. Nel calcolo, invece, viene conteggiata anche l'eventuale rendita dell'abitazione principale.</p>
Fonti Normative (livello minimo regionale)	Legge n.205 del 27 dicembre 2017 «Legge di Bilancio del 2018» (collegamento a sito esterno)

	<p>Legge n. 228 del 29 dicembre 2012, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» (collegamento a sito esterno).</p> <p>Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008, «Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta» (collegamento a sito esterno).</p> <p>Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (collegamento a sito esterno).</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (articolo 12, comma 1, lettera c), «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (e successive modificazioni) (collegamento a sito esterno).</p>
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	
Autore	Fabiola D'Acri
Data	18/05/2022